

# Ultime novità

## riforma della previdenza integrativa

( Fonti : Dlgs 252/05, L 296/06 art 1 c755, Decreti Minwelfare 30/1/07, Nota Covip-Minwelfare 21/3/07 e circ Inps-Minwelfare 3/4/07 )

- *Entro il 30/6/07, o entro 6 mesi dalla data di una nuova assunzione avvenuta dopo il 1/1/07, i lavoratori devono decidere dove versare il Tfr futuro.*
- *In caso di non decisione (**silenzio-assenso**) il Tfr futuro sarà comunque versato alla forma pensionistica complementare contrattuale esistente (nel caso degli edili : **PREVEDI**). In assenza di forma pensionistica complementare prevista dalla contrattazione sarà destinato a Fondinps, fondo complementare gestito dall'Inps.*

### 1. Perché nasce la previdenza complementare

Il principale scopo della previdenza complementare è quello di creare una **pensione integrativa della pensione pubblica** (fino al 15% in più di copertura delle retribuzioni precedenti), soddisfacendo l'aspettativa della lavoratrice e del lavoratore a mantenere uno stile di vita simile a quello goduto durante la propria vita lavorativa, anche dopo il pensionamento.

A questo scopo la riforma della previdenza (L.335/95) ha reso operativa la pensione complementare contrattuale, per contrastare la diminuzione del rendimento della pensione pubblica, della quale è quindi **parte irrinunciabile**.

### 2. Gli effetti della riforma delle pensioni

#### *Introduzione del metodo contributivo :*

*La pensione pubblica è calcolata sui contributi versati in tutta la vita lavorativa, rivalutati ogni anno con % pari alla media della variazione nominale del pil degli ultimi 5 anni e moltiplicati per coefficienti di trasformazione diversi, come l'età anagrafica ed altri.*

La pensione pubblica garantirà dopo 40 anni di contribuzione la copertura del 60% della retribuzione media di tutta la vita lavorativa, invece del 72% della media delle retribuzioni degli ultimi 10 anni garantito dal precedente sistema retributivo

### 3. I diversi fondi pensione integrativi

#### **Fondi contrattuali :**

derivano da accordi contrattuali tra sindacati e datori di lavoro e sono riservati ai lavoratori di ciascuna categoria, i lavoratori sono soci e sono rappresentati negli organi di amministrazione, non hanno scopo di lucro, hanno costi molto bassi e grande trasparenza di funzionamento, grande facilità di rapporto con i soci, non possono fallire

#### **Fondi regionali :**

istituiti dalle regioni e riservati ai residenti nella regione

#### **Fondi privati :**

istituiti da operatori finanziari (banche, compagnie di assicurazione, società di gestione del risparmio, società di intermediazione mobiliare, società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare); forme pensionistiche individuali : destinati a tutti, l'iscritto è un solo un cliente, hanno scopo di lucro, costi elevati, nessuna rappresentanza dei clienti, nessun rapporto con il contratto di lavoro, possono fallire.

### 4. Obblighi del datore di lavoro

- **Informare** “personalmente” il lavoratore delle possibilità di scelta.
- **Consegnare** al lavoratore l'apposito modulo, in doppia copia, per la scelta del versamento del tfr, preparato dal Ministero del lavoro
- Entro il 31 maggio **informare** ancora i lavoratori che non hanno deciso, spiegando che, se non decidono niente, dal 1° luglio il loro TFR futuro andrà al fondo contrattuale della loro categoria.

#### **Benefici per l'azienda**

##### • **Contributo aziendale:**

Deducibile dal reddito d'impresa e sottoposto al solo contributo di solidarietà del 10% (invece del 23%)

##### • **TFR versato al Fondo di previdenza complementare:**

Deducibile nella misura del 4% (6% per aziende < 50 addetti)

##### • **Contributo a Fondo Garanzia Inps:**

Non più versato per il TFR che va a forme pensionistiche complementari

##### • **Facilitazioni per accesso al credito (in corso di definizione)**

## 5. La destinazione del tfr

( art 8 c7 lett a,b,c e c8 Dlgs 252/05, nota covip 21/3/07 e circ. inps 3/4//07)

Si devono usare solo i moduli appositi preparati dal ministero del lavoro, scegliere e barrare la casella che rappresenta la propria situazione, firmarli e darne copia all'azienda (sono anche scaricabili dal sito [www.tfr.gov.it](http://www.tfr.gov.it) ) :

**Modulo TFR 1** : per i lavoratori già occupati al 31/12/06

**Modulo TFR 2** : per i lavoratori occupati dal 1/1/07

### a – Conferimento esplicito:

- **Scelta di una forma pensionistica complementare** entro 6 mesi dal 1/1/07 o dalla assunzione successiva. La contribuzione è materialmente versata al fondo solo dal 1/1/07 e decorre dalla data della firma del modulo e dell'adesione. Il Tfr maturato tra la scelta e il 1/1/07 è rivalutato dall'azienda con la normativa attuale.
- **Scelta esplicita di far restare il Tfr in azienda**

### b – Conferimento tacito (silenzio–assenso):

In caso di non scelta entro il 30/6/07 o entro il 6° mese dall'assunzione successiva all'1/1/07( se il rapporto di lavoro non dura almeno 6 mesi non scatta il meccanismo del silenzio-assenso) il TFR futuro è destinato a :

- **Fondo Pensione contrattuale**, se esiste (in caso di più fondi contrattuali decide un accordo tra le parti; in assenza viene scelto quello a cui già aderisce la maggioranza dei dipendenti dell'azienda)
- **Fondinps** : in caso di assenza di fondi contrattuali il tfr futuro viene destinato al fondo pensione complementare istituito presso l'INPS, che ha le stesse regole dei fondi contrattuali

c – Il **Tfr maturato** prima dell'adesione ad una forma previdenziale complementare o prima del silenzio assenso resta in azienda, viene versato al fondo tesoreria inps nel caso di lavoratori assunti dopo il 1/1/07.

d - Il **Tfr futuro espressamente lasciato in azienda**, se questa ha 50 o più dipendenti, viene versato al Fondo di tesoreria dello stato presso l' Inps, ma ne risponde sempre

l'azienda verso il lavoratore. 50 dipendenti sono il numero medio nell'anno precedente dei lavoratori subordinati dell'azienda, con qualunque tipologia contrattuale e qualunque durata. Le posizioni part-time si sommano fino a comporre l'orario di 1 lavoratore. I lavoratori distaccati sono in capo all'azienda distaccante. I lavoratori interinali sono in capo all'azienda somministratrice.

e - Non deve essere versato tfr per lavoratori con contratto a tempo determinato inferiore a tre mesi e per gli edili per cui è versato in cassa edile.

f - Il **Tfr futuro** versato tacitamente nei fondi contrattuali viene investito automaticamente nella linea più prudente, che garantisce la restituzione del capitale e rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del Tfr.

**g - Per chi ha cominciato a lavorare prima del 29/4/93**

- Se già iscritti a forme pensionistiche complementari contrattuali, possono mantenere la stessa quantità di tfr versato al fondo o scegliere di versare il 100%. In caso di silenzio-assenso tutto il tfr futuro sarà versato alla stessa forma pensionistica. In caso di cambio di lavoro si deve rifare la scelta della destinazione del tfr e della eventuale adesione alla previdenza complementare e si può diminuire la % di tfr versato, secondo le regole del fondo a cui si aderisca.
- Se non iscritti possono versare al fondo la quota % prevista dal ccnl o il 100%. In caso di silenzio-assenso tutto il tfr futuro va al fondo contrattuale di categoria o, in assenza, a Fondinps

**h - Per chi ha cominciato a lavorare dal 29 aprile 1993**

- Se già iscritti o se decidono di aderire ad un fondo pensione complementare versano tutto il tfr futuro al fondo di categoria o, in assenza, a Fondinps.

## **6. Adesione e Contribuzione ai Fondi pensione ( Dlgs 252/05 art 8 )**

L'adesione ad un fondo pensione complementare contrattuale comporta la scelta di contribuire con una % del proprio salario, nel caso degli edili è l'1% del salario lordo valido ai fini del tfr. Questa è la contribuzione minima obbligatoria, essa essere aumentata volontariamente in ogni momento. La scelta del lavoratore rende obbligatoria una uguale contribuzione ( 1%) a carico dell'azienda di cui altrimenti non godrebbe.

Si aderisce ad un fondo anche solo destinando il tfr futuro, ma in questo caso non si ha diritto al contributo dell'azienda.

La contribuzione del lavoratore (e quindi quella dell'azienda) può essere sospesa in ogni momento, non il tfr, che una volta destinato alla previdenza complementare non può più essere riportato in azienda.

Se si va in pensione inps e si sta contribuendo ad un fondo contrattuale da almeno 1 anno, si può continuare a contribuire al fondo.

## **7 . Risparmio fiscale**

Si possono **dedurre dalle proprie tasse** i contributi versati, compreso quello dell'azienda, ed il tfr, ogni anno, fino a 5164,57 euro (10 milioni delle vecchie lire). Per i più giovani, assunti per la prima volta dopo il 1/1/07, dal sesto al ventesimo anno di contribuzione al fondo, la deduzione è maggiore : è pari al minore tra questi due importi :

- 5164,57 + (25.822,85 – i contributi versati nei primi 5 anni)
- 5164,57 + 2582,29

I contributi non dedotti devono essere comunicati al fondo entro il 31/12 di ogni anno. Il fondo prepara annualmente un cud in cui sono indicati i contributi dedotti e quelli eventualmente non dedotti.

## **8. Prestazioni del fondo pensione :**

( Dlgs 252/05 art 11)

### **A - Pensione integrativa**

*Rispetto a sequestrabilità e pignorabilità valgono le stesse norme della pensione pubblica.*

*Si può avere la pensione integrativa con i seguenti requisiti:*

età anagrafica e contributiva utili per pensioni Inps e contribuzione al fondo per almeno 5 anni

*Si può avere la pensione integrativa anche con i seguenti requisiti:*

Disoccupazione superiore a 48 mesi negli ultimi 5 anni precedenti l'età anagrafica utile per le pensioni Inps e contribuzione al fondo per almeno 5 anni

*Al momento della richiesta della pensione integrativa il lavoratore potrà richiedere che gli venga erogata da un'altra forma di previdenza complementare, invece che da quella a cui ha aderito.*

- La pensione integrativa può essere richiesta anche in forma reversibile, scegliendo una o più persone destinatarie della stessa in caso di morte dell'aderente. In tal caso la pensione sarà erogata fin dall'inizio all'aderente in quantità più bassa, se il tempo di erogazione complessivo sarà più lungo. Si potrà anche indicare uno o più beneficiari (persone fisiche o giuridiche) del proprio capitale in caso di morte. Tali scelte sono modificabili.
- Al momento della richiesta della pensione sarà effettuato un calcolo della sua quantità in base al capitale dell'aderente, alla sua età anagrafica ed alla sua aspettativa statistica di vita. Il fondo stipula una convenzione con una assicurazione per garantire il pagamento della pensione all'aderente anche oltre il superamento del limite statistico dell'aspettativa di vita.

## **B - Erogazione del capitale in contanti**

Se il 70% della pensione complementare annua che si avrà è uguale o superiore alla metà dell'assegno sociale annuo ( oggi circa 2600 €), si può richiedere fino al 50% del risparmio accumulato in contanti ed il resto come pensione. Se invece è inferiore si può richiedere fino al 100% in forma capitale.

*Esempio: la pensione complementare ricavabile oggi da un risparmio accumulato nel fondo di circa 50 mila € permette anche la scelta di avere tutto il capitale in contanti*

## **C - Anticipazioni**

Si possono richiedere al fondo anticipazioni del proprio capitale :

- subito, fino al 75% del capitale, per spese mediche straordinarie, certificate dal SSN, per sé ed i familiari a carico
- dopo 8 anni di partecipazione al fondo, fino al 75% del capitale, per l'acquisto e la ristrutturazione della prima casa per sé e per i propri figli
- dopo 8 anni di partecipazione al fondo, fino al 30% del capitale, senza obbligo di spiegare il motivo

Le anticipazioni si possono chiedere più volte, a condizione di non intaccare mai il 25% del capitale originale accumulato. Si può reintegrare in qualunque momento il capitale.

## **9 – Tassazione delle prestazioni e delle anticipazioni**

( Dlgs 252/05 art 11 cc 6,7)

- *a - tassazione della rendita vitalizia e delle erogazioni in forma capitale*

Viene tassata solo la parte composta dai contributi già dedotti e dal tfr , con aliquota agevolata del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione al fondo oltre il 15°, fino ad una aliquota minima del 9%.

I rendimenti maturati sono esenti da tasse, in quanto già tassati dal fondo ogni anno con aliquota agevolata dell'11%. Esenti sono anche i contributi non dedotti.

I rendimenti del capitale durante l'erogazione della pensione integrativa sono tassati con aliquota del 12,5%.

- *b – tassazione delle anticipazioni*

Nel caso di anticipazione per motivi di salute la tassazione è del 15% (fino al 9%) ed i rendimenti sono esclusi.

Negli altri casi la tassazione è al 23% dell'importo erogato, esclusa la parte relativa ai rendimenti.

In caso di reintegro del capitale è riconosciuto un credito di imposta sulla somma eccedente il tetto annuo di 5164,57 euro, corrispondente all'imposta pagata.

## **10 – Permanenza del lavoratore nel fondo**

( Dlgs 252/05 art 11 cc 5,7 art 14 cc 2,3,6)

Si rimane iscritti al fondo fino a quando si mantengono i requisiti necessari alla partecipazione. Il capitale può essere volontariamente trasferito ad un'altra forma pensionistica complementare (ovviamente non contrattuale) solo dopo 2 anni di adesione al fondo.

I requisiti si perdono in caso di :

- erogazione della pensione integrativa
- licenziamento
- dimissioni
- fallimento/chiusura azienda
- cambio settore di lavoro
- cambio inquadramento
- invalidità permanente
- morte

*Conseguenze della perdita dei requisiti nel caso in cui non si possa avere la pensione integrativa :*

- Si può avere in ogni momento il **riscatto totale del capitale**, senza spese, in max 6 mesi dalla richiesta, con tassazione del 23%
- Si può **lasciare il capitale a fruttare nel fondo**, senza contribuzione o con solo quella del lavoratore
- Nei casi di disoccupazione, procedura di mobilità, cassa integrazione guadagni per un periodo tra 12 e 48 mesi, si può avere il **riscatto del 50% del capitale con tassazione agevolata** del 15% (fino al 9%) e dell'altro 50% con tassazione al 23%( la tassazione è sempre solo su contributi dedotti e tfr, i rendimenti sono esclusi, in quanto tassati annualmente dal fondo all'11%)
- Nei casi di invalidità permanente; disoccupazione superiore a 48 mesi prima degli ultimi 5 anni precedenti l'età anagrafica utile per le pensioni inps : si può avere il **riscatto totale del capitale con tassazione agevolata** del 15% (fino al 9%), la tassazione è sempre solo su contributi dedotti e tfr, i rendimenti sono esclusi, in quanto tassati annualmente dal fondo all'11%
- **In caso di morte prima della erogazione della pensione integrativa**, il capitale viene riscattato dagli eredi ( ascendenti, discendenti e collaterali fino al 2° grado), in assenza dai beneficiari, in assenza il fondo ripartisce il capitale su tutte le altre quote degli aderenti
- **In caso di morte durante l'erogazione della pensione integrativa**, questa viene trasferita ai reversionari, in assenza il capitale residuo viene riscattato dai beneficiari, in assenza il fondo ripartisce il capitale su tutte le altre quote degli aderenti

## **Caratteristiche sintetiche**

### **Fondi contrattuali di previdenza complementare**

### **Feneal-uil, Filca-cisl,, Fillea-cgil**

#### **Fondo PREVEDI**

*Fondo contrattuale di previdenza complementare per i lavoratori dell'edilizia (ccnl industria ed artigianato)*

#### **Costi di adesione :**

18 €/anno per la gestione amministrativa

0,16 %/anno del capitale investito per la gestione finanziaria

**Comparti di investimento e Gestori finanziari :**

**1 Comparto Bilanciato** con 30% azioni e 70% titoli di Stato (gestori : Montepaschi Sgr, Unipol, Credit Suisse ed Ass. Generali)

**1 Comparto Sicurezza** ( in via di realizzazione) che garantisce il capitale investito se il rendimento è inferiore in caso di morte, invalidità permanente, uscita dal fondo, scadenza della convenzione (gestore : MontepaschiVita)

**Rendimento :**

Il fondo è in gestione finanziaria solo dal gennaio 2007e non ha quindi ancora dati per l'anno in corso. Per i tre anni precedenti è riuscito comunque ad assicurare un rendimento complessivo del 15,50 % contro il 7,9 % del tfr

**Fondo COOPERLAVORO**

*Fondo contrattuale di previdenza complementare per i soci ed i dipendenti delle cooperative di produzione e lavoro di tutti i settori e per i dipendenti di Cgil, Cisl ed Uil*

**Costi di adesione :**

20,80 €/anno per la gestione amministrativa

0,20 %/anno del capitale investito per la gestione finanziaria

**Comparti di investimento e Gestori finanziari :**

**1 Comparto Sicurezza** che garantisce il 2% se il rendimento è inferiore, in caso di morte, invalidità permanente, uscita dal fondo, scadenza della convenzione (gestore : Ass. Cattolica)

**1 Comparto Bilanciato** con 25% azioni e 75% titoli di Stato (gestori : Unipol, Dekabank, Schroders)

**1 Comparto Dinamico** con 50% e 50% (gestore : Pioneer)

**Rendimento :**

Dal 2000 al 2006, anni della gestione finanziaria, il fondo ha avuto un rendimento complessivo del 34% contro il 20% del tfr

**Fondo ARCO**

*Fondo contrattuale di previdenza complementare per lavoratori del legno,sughero, mobile, arredamento, boschivi/forestali, laterizi e manufatti in cemento, lapidei industria, maniglie, lapidei api Verona*

**Costi di adesione :**

10,33 € una tantum

0,15% della retribuzione/anno per gestione amministrativa

0,15% del patrimonio/anno per gestione finanziaria

**Comparti di investimento :**

Garanzia : titoli obbligazionari( gestore unipol)

Bilanciato prudente : 70 % obbligazioni, 30% azioni ( gestori unipol, credit suisse)

Bilanciato dinamico : 50 % obbligazioni, 50 % azioni ( gestore credit suisse)

**Rendimento :**

Dal 2001 al 2006 : rendimento complessivo del 39,25 % contro il 17,65 del tfr

**Fondo CONCRETO**

*Fondo contrattuale di previdenza complementare per lavoratori del cemento, calce, gesso e manufatti, malte, materiali da costruzione*

**Costi di adesione :**

12,91 € una tantum

0,15% della retribuzione/anno per la gestione amministrativa

0,18% del patrimonio/anno per la gestione finanziaria

**Comparti di investimento (gestori in corso di scelta) :**

Comparto garantito : restituzione del capitale

Comparto bilanciato : 70% obbligazioni e 30% azioni

**Rendimento :**

Novembre 2003 - dicembre 2006 rendimento complessivo del 24,46% contro il 10% del tfr